



Regione Lombardia

DECRETO N°

7838

Del

26/08/2014

Identificativo Atto n. 683

~~DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE~~

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DELL'AZIENDA AGRICOLA GAEZIA NEI COMUNI DI VIGEVANO E GAMBOLO' (PV) (AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.).



## Regione Lombardia

---

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n.VII/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e s.m.i.;

VISTA la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008";

VISTA la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";

VISTA la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Piano di Assestamento Forestale dell'azienda agricola Gaezia, ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile in data 29 maggio 2014 (T1.2014.0025099);

VISTA la seguente documentazione:

- Relazione di Piano, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, predisposti dallo Studio Agroforestale Terra Viva;
- Studio di Incidenza ed elaborati cartografici, redatti dallo Studio Agroforestale Terra Viva;



## Regione Lombardia

---

PRESO ATTO che la pianificazione interessa il SIC IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino;

PRESO ATTO che la revisione del Piano di Assestamento Forestale interesserà il periodo 2014-2024. La superficie assestata è pari a 421.31 ha, localizzata nei Comuni di Vigevano e Gambolò (PV);

PRESO ATTO che il Piano, come previsto dall'Art. 47, c. 4 della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii, è stato redatto in versione semplificata, poiché le superfici forestali dell'Azienda svolgono funzioni diverse da quella produttiva;

PRESO ATTO che le scelte di Piano sono state condotte tenendo conto dei seguenti aspetti:

- l'attitudine naturalistica del bosco che determina l'assenza di veri e propri tagli di utilizzazione; gli interventi selvicolturali proposti sono, nella quasi totalità dei casi, ascrivibili alle cure colturali (diradamenti volti a regolarizzare composizione e struttura dei querceti);
- una porzione significativa dei boschi non sarà interessata da interventi forestali, ma da interventi di selvicoltura minimale;
- gli interventi inclusi nel piano delle miglierie saranno volti al superamento della condizione di abbandono gestionale, sia per quanto riguarda il sistema della viabilità forestale, sia per quanto concerne il reticolo idrografico;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda i trattamenti, il Piano prevede interventi selvicolturali solo nel caso del robinieto misto e del saliceto di ripa. Nel caso della ceduzione del carpino e dell'ontano nei cedui composti il trattamento non prevede interventi sulla componente a fustaia;

PRESO ATTO che il Piano dei tagli non presenta particolari situazioni che richiedano una gerarchia di urgenze. Gli interventi verranno pertanto realizzati in base a criteri di omogeneità quantitativa. Il Piano prevede di poter attuare intervenire in deroga alla scansione temporale prevista nel caso di emergenze fitosanitarie;

PRESO ATTO che il Piano prevede inoltre interventi di miglieria quali:

- manutenzione e recupero della viabilità forestale - gli interventi consistono nella periodica manutenzione del fondo e nello sfollo della vegetazione invadente;
- sfolli e selvicoltura minimale - gli sfolli verranno eseguiti dove si sia insediata la rinnovazione, la selvicoltura minimale consisterà in diradamenti con criterio fitosanitario, sgombero dagli schianti; tali cure saranno estese a tutta la superficie forestale, ad eccezione dei boschi con sola attitudine naturalistica;
- difese spondali al fine di salvaguardare le superfici boscate dall'erosione operata dal fiume, in particolar modo durante gli eventi di piena;
- miglioramenti naturalistici - interventi, non selvicolturali, finalizzati ad un miglioramento dell'assetto ecosistemico, quali il recupero naturalistico degli ecosistemi acquatici e palustri, soprattutto di quelli interni e la sistemazione della rete sentieristica e altre microstrutture (ponticelli, recupero dei manufatti idraulici) con finalità turistico-didattiche;



## Regione Lombardia

---

PRESO ATTO che il Piano non ritiene necessario individuare nuova viabilità, rimandando tuttavia alla fase attuativa del Piano di Assestamento l'eventuale identificazione di nuove strade;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come all'interno della superficie assestata siano presenti quattro habitat di interesse comunitario:

- Habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)" che occupa la quasi totalità dell'area interessata da habitat (circa 85%);
- Habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" (circa 12% della superficie ricoperta da habitat);
- Habitat 4030 "Lande secche europee" (circa 1,5%);
- Habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del *Carpinion betuli*" (circa 1,5%);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come la quasi totalità degli interventi sia conforme al Regolamento Regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)". Lo Studio non ritiene di dover analizzare l'incidenza degli interventi conformi alle disposizioni del Regolamento e che contemporaneamente rispettano le prescrizioni aggiuntive dettate dall'art. 48, provvisorie nelle more dell'approvazione dei PIF e dei PAF, in quanto il Regolamento stesso dichiara che tali interventi non debbano essere sottoposti a Valutazione di Incidenza.

Lo Studio di Incidenza analizza pertanto la previsione di applicazione delle deroghe al Regolamento inerenti:

- l'allungamento da sei a dieci anni del turno di taglio per i saliceti di ripa;
- l'individuazione delle matricine nei robinieti misti (le matricine dovranno essere individuate tra le sole specie autoctone presenti);
- l'utilizzo di mezzi cingolati per l'esecuzione del cantiere forestale.

Lo Studio di Incidenza evidenzia come l'applicazione delle deroghe sia finalizzata alla valorizzazione dell'attitudine naturalistica ed in generale alla conservazione dei siti Natura 2000, in quanto:

- l'innalzamento del turno di taglio da 6 a 10 anni per i saliceti di ripa è finalizzato a massimizzare la funzione di protezione quantitativa del suolo svolta da queste formazioni, senza incorrere al contempo in fenomeni di senescenza precoce;
- la scelta delle riserve fra gli esemplari di robinia non è coerente con l'obiettivo colturale che ci si prefigge per questi boschi, ovvero l'incremento della presenza delle latifoglie autoctone;
- la scelta di utilizzare mezzi cingolati per l'esecuzione del cantiere forestale è dettata dalle particolari condizioni dei boschi in assestamento. La presenza di piante anche di grandi dimensioni rende necessario l'utilizzo di mezzi stabili e di stazza adeguata. L'utilizzo del cingolo, inoltre permette un minor compattamento della flora ed una maggior tutela dell'equilibrio del suolo;



## Regione Lombardia

---

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che gli interventi inerenti la rete viabilistica siano riconducibili ad azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria con impatti irrilevanti sugli obiettivi di conservazione ed eseguibili pertanto previa comunicazione di non incidenza;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza indica che le opere di difesa spondale e il ripristino del reticolo idrografico interno all'azienda sono da considerarsi come opere finalizzate alla conservazione del Sito di Rete Natura 2000 e come tali non debbano essere soggette a Valutazione di Incidenza. Le difese spondali hanno infatti il compito di impedire la perdita diretta di superfici forestali e di habitat di interesse comunitario.

Gli interventi di recupero del reticolo idrografico includeranno opere riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria: spurghi, risezionamenti e risagomature.

Lo Studio evidenzia come gli habitat che rappresentano la quasi totalità di quelli presenti nell'Azienda (Habitat 91F0 e 91E0\*) siano cenosi stabili solo fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; gli interventi di recupero naturalistico dei corpi idrici superficiali sono pertanto ritenuti positivi per tali habitat.

Lo Studio evidenzia tuttavia che non essendo al momento possibile fornire un livello di dettaglio di tipo progettuale, analisi di dettaglio verranno effettuate in sede di presentazione dei singoli progetti;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza a conclusione delle proprie analisi prevede che non debbano essere sottoposti ad ulteriore Valutazione di Incidenza:

- interventi selvicolturali che applichino una delle deroghe al RR 5/2007 descritte dal Piano;
- interventi di ripristino e manutenzione della viabilità;
- interventi di ripristino e manutenzione del reticolo idrografico.

RILEVATO che lo Studio di Incidenza fa riferimento a dati non aggiornati dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla pianificazione. Gli approfondimenti effettuati hanno tuttavia consentito di verificare che la descrizione delle aree sottoposte a pianificazione è sufficientemente congrua con le informazioni incluse nei formulari standard più recenti;

RITENUTO che non sia sempre possibile considerare l'utilizzo dei mezzi cingolati come compatibile con le necessità di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti localmente;

CONSIDERATO che non essendo indicate le modalità di intervento relative al ripristino e alla manutenzione della viabilità e del reticolo idrografico, non è possibile stabilire con certezza l'assenza di incidenza di tali operazioni e pertanto stabilire che non sia necessaria alcuna valutazione di incidenza specifica;

CONSIDERATO il parere positivo del Parco Regionale della Valle del Ticino (Prot. n. 7442 del 31 luglio 2014), ente gestore dei Siti IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e IT2080301 Boschi del Ticino. L'ente condiziona il proprio parere al rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'utilizzo dei cingolati potrà avvenire solo nei casi in cui risulti meno impattante dei mezzi convenzionali;





## Regione Lombardia

- in considerazione di quanto stabilito dal PTC del Parco relativamente alle opere di difesa spondale e alla regimazione idraulica e in relazione all'Art. 5 della LR 5 gennaio 1994 n. 37 che prevede che il Parco si esprima circa la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi che incidono sul regime delle acque, non è possibile esentare in via preventiva le opere di difesa spondale dalla Valutazione di Incidenza, rimandando questa opzione alla presentazione dei progetti di dettaglio;
- data l'accertata presenza nell'area di Picchio nero e Picchio rosso minore e poiché le aree interne alla superficie assestata sono habitat di numerose specie, dovranno essere rispettate le seguenti norme:
  - è fatto divieto di abbattere piante che presentino cavità, anche se di modesta entità, fori di nidificazione di Picidi o che rechino evidenti segni di nidificazione di specie ornitiche. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero, posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, mantenendo però la loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante;
  - per favorire la conservazione dei Chiroterri gli alberi da rilasciare devono essere scelti in base alla presenza di cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm;
  - nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno 32,04 mc/ha di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Laddove sia compatibile, è auspicabile che tale valore soglia si attesti su 64,09 mc/ha (che indica il raggiungimento della massima ricchezza di coleotteri saproxilici);
  - è opportuno assicurarsi che in bosco siano disponibili tutte le tipologie di legno morto, in particolare è stata rilevata l'importanza delle ceppaie, come habitat idoneo per i coleotteri saproxilici; dove sia previsto prelievo di legno morto, questo dovrebbe essere indirizzato verso le tipologie di diametro inferiore a 22 cm.

L'Ente gestore invita inoltre a fare riferimento al "Manuale di gestione naturalistica dei canali irrigui", predisposto dal Parco, nella esecuzione delle opere sul reticolo idraulico;

RITENUTO di condividere in linea di massima le considerazioni espresse dallo Studio di Incidenza nonché le indicazioni fornite dal parere espresso dal Parco del Ticino, ente gestore dei Siti IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e IT2080301 Boschi del Ticino e di esprimere pertanto Valutazione di Incidenza positiva, condizionata tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;



## Regione Lombardia

---

RICHIAMATO il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., per l'espressione della valutazione di incidenza, che risulta superato a causa della necessità di un approfondimento istruttorio;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;

### DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità della Rete Ecologica Regionale, del Piano di Assestamento Forestale dell'azienda agricola Gaezia, ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. la necessità di impiegare mezzi cingolati dovrà essere comunicata all'Ente gestore, il quale dovrà autorizzarne l'uso;
  2. gli interventi inerenti il reticolo idrografico dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza; la progettazione dei singoli interventi dovrà fare riferimento, ove possibile, al "Manuale di gestione naturalistica dei canali irrigui" predisposto dal Parco lombardo della Valle del Ticino;
  3. gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, diversi dalla manutenzione del fondo e dallo sfollo della vegetazione invadente, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;
  4. è fatto divieto di abbattere piante che presentino cavità, anche se di modesta entità, fori di nidificazione di Picidi o che rechino evidenti segni di nidificazione di specie ornamentali. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero, posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, mantenendo però la loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante;
  5. gli alberi da rilasciare dovranno essere scelti in base alla presenza di cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm;



## Regione Lombardia

---

6. è fatto obbligo di lasciare almeno 32,04 mc/ha di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore; qualora possibile tale valore soglia dovrà attestarsi su 64,09 mc/ha; sarà inoltre opportuno verificare che in bosco rimangano disponibili diverse tipologie di legno morto; ove sia previsto prelievo di legno morto, questo dovrà essere indirizzato verso le tipologie di diametro inferiore a 22 cm;
  7. le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite dal Piano di Assestamento Forestale.
- b) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C., al Parco lombardo della Valle del Ticino ed alla Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura

Arch Luisa Pedrazzini